

ACCORDO QUADRO

Servizio di reingegnerizzazione del frontend di Visittuscany.com integrato nel DMS della Toscana e relativo servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed evolutiva

CIG:

*

Il giorno _____ del mese di luglio dell'anno 2026 con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

E

Websolute S.p.A., con sede legale a Pesaro, in Strada della Campanara n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 02063520411, in persona del suo Legale rappresentante, il signor Lamberto Mattioli, nato a Pesaro il 20 settembre 1959, codice fiscale MTTLBR59P20G479U (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Affidataria**" o "**Operatore economico**" o "**Esecutore**");

congiuntamente denominate nel prosieguo "Parti"
È CONVENUTO QUANTO SEGUE

PARTE I

SOGGETTI E PARTI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Sede e domiciliatazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro e delle relative comunicazioni

1. La Committente è domiciliata presso la propria sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9. Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro (di seguito anche solo "AQ") e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale, ovvero:
 - telefono 055 2719011;
 - e-mail c.giovannini@fst.it, s.cannas@fst.it;
 - PEC amministrazione@cert.websolute.it.
2. L'Esecutore è domiciliato presso la propria sede legale a Pesaro, in Strada della Campanara n. 15, con i seguenti recapiti:
 - telefono 0721411112;
 - e-mail info@websolute.it;
 - PEC 01010500500@pec.leonet.it.
3. Tutte le comunicazioni tra le Parti, inerenti all'esecuzione del presente contratto, dovranno essere indirizzate ai recapiti indicati nella presente scrittura.
4. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC. Le comunicazioni trasmesse dalla Committente presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti dell'Esecutore, quando quest'ultimo non ne abbia tempestivamente notificato la variazione presso la Committente, saranno comunque ritenute valide e produttive di effetti, essendo in tal caso la mancata conoscenza della variazione dei recapiti da parte della Committente ascrivibile a un mancato adempimento dell'Esecutore.

Art. 2 - Ruoli di RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice) è assunto dalla Responsabile dell'Area Comunicazione, Costanza Giovannini (recapito e-mail: c.giovannini@fst.it).

Art. 3 - Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente

1. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro, è il signor Stefano Cannas (e-mail: s.cannas@fst.it), ai sensi degli articoli 15 e 114 del Codice.

2. Il RUP ha la facoltà di nominare uno o più Direttori operativi dei quali può avvalersi per coadiuvare il Direttore dell'esecuzione del Contratto nei compiti, propri di quest'ultimo, di coordinamento, direzione delle attività nonché di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del presente AQ, ai sensi e per gli effetti descritti all'articolo 114 comma 7 del Codice.
3. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (di seguito, anche soltanto "DEC") ha il compito di:
 - I. redigere e trasmettere al Responsabile del Contratto presso l'Esecutore l'*Ordine* (cfr. *infra* **Art. 6**);
 - II. verificare la congruità di ogni *Preventivo* redatto e trasmesso dal Responsabile del Contratto presso l'Esecutore;
 - III. verificare la congruità e la correttezza dell'operato dell'Esecutore, validando le schede di rendicontazione dei servizi eseguiti (di seguito anche "*Report*"; cfr. *infra* **Art. 4**);
 - IV. al termine dell'AQ, redigere il Certificato di regolare esecuzione. Tale Certificato, prima di essere trasmesso all'Esecutore, è confermato dal RUP, ai sensi e per gli effetti descritti nell'articolo 38, comma 1 dell'Allegato II.14 del Codice;
 - V. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito della validazione di cui ai punti III e IV;
 - VI. contestare, in forma scritta (cfr. *infra* **Art. 16**), ogni ritardo e/o inadempimento dell'Esecutore;
 - VII. trasmettere all'Aggiudicatario ogni comunicazione inerente all'esecuzione dell'AQ.

Per l'esecuzione delle sue mansioni, il Direttore dell'Esecuzione può avvalersi di un supporto specialistico esterno, reso da imprese e/o lavoratori autonomi esperti nel campo IT, rispettivamente affidatarie e affidatari di incarichi assegnati da questa stessa Committente.

Art. 4 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo quadro, con la mera sottoscrizione di questo documento, il legale rappresentante dell'Esecutore, il ..., riveste anche il ruolo di Responsabile del Contratto nei rapporti con la Committente, indicando i seguenti recapiti:
2. L'Esecutore indica qui di seguito i recapiti del Responsabile del Contratto:
 - telefono ... ;
 - e-mail ... ;
 - PEC
3. Il Responsabile del Contratto svolge i compiti di seguito descritti:
 - I. Riceve i contratti d'appalto di servizi che danno esecuzione al presente Accordo quadro (di seguito anche "*Ordini*"; cfr. *infra* **Art. 6**) e li restituisce alla Committente, firmati dalla legale rappresentante;
 - II. riceve validamente ogni disposizione di servizio o altra comunicazione che provenga dalla Committente e ha il potere di darvi seguito;
 - III. cura la corretta e tempestiva esecuzione degli Ordini;
 - IV. riceve/effettua validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione;
 - V. verifica che il servizio sia eseguito nell'osservanza delle previsioni contenute nell'Ordine;
 - VI. predispone le sintetiche schede di rendicontazione dei servizi eseguiti da sottoporre al DEC affinché quest'ultimo, dopo le dovute verifiche, rediga i relativi Stati di Avanzamento (SA) e autorizzi con ciò la successiva emissione delle fatture per il corrispettivo;
 - VII. al termine dell'AQ, sottoscrive per accettazione il Certificato di regolare esecuzione redatto e trasmesso dal DEC;
 - VIII. nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione dei componenti del team di lavoro, il Responsabile del Contratto dovrebbe indicare per iscritto alla Committente la composizione del nuovo team di lavoro, allegando i CV di coloro che dovrebbero farne parte, e formulare per iscritto la relativa richiesta di autorizzazione. Qualora quanto sopra descritto dovesse accadere, tale comunicazione scritta, contenente altresì la richiesta di autorizzazione, dovrebbe essere trasmessa al DEC. La sostituzione della figura professionale nel team di lavoro dell'Esecutore può avere luogo solo dopo che il DEC l'abbia autorizzata con apposita comunicazione, anch'essa scritta, trasmessa al Responsabile del contratto.

4. Ove ricorreressero giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana avrebbe il diritto di esigere dall'Esecutore la sostituzione immediata del Responsabile del Contratto, senza che ciò desse diritto ad indennità alcuna all'Esecutore.

PARTE II

CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 5 - Oggetto dell'Accordo quadro

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli Incarichi che dallo stesso accordo quadro discendono.
2. Tali Incarichi possono essere assegnati per l'erogazione dei servizi di reingegnerizzazione del frontend di [Visittuscany.com](http://visittuscany.com) integrato nel Destination Management System della Toscana e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione correttiva ed evolutiva.
3. Ciascuno di tali Incarichi assume la veste giuridica di un appalto di servizi (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice) e prende il nome di Ordine. Negli appalti di servizi assegnati in esecuzione del presente AQ, possono ricadere le prestazioni di seguito elencate:
 - a. **Ricostruzione del frontend di Visit Tuscany** in Next.js nel rispetto delle best practices dello sviluppo web oriented e delle specifiche funzionali concordate tra le Parti.
Tale attività si articola nelle seguenti prestazioni:
 - i. l'attività di analisi e redazione di un documento di specifiche funzionali;
 - ii. lo sviluppo frontend;
 - iii. l'integrazione con l'ecosistema dati esistente;
 - iv. il setup tecnico SEO di continuità;
 - v. l'estensione di Directus per la gestione editoriale dei contenuti non ancora presenti in Directus con sviluppi da parte dell'affidataria.
 - b. **Nuovi progetti evolutivi ed estensivi** che consistono in ulteriori adattamenti ed evoluzioni del sito visittuscany.com e comunque dei software dell'ecosistema del Destination Management System della Toscana e delle relative funzionalità al fine di rispondere ad ulteriori necessità e opportunità che potranno emergere nella vigenza del presente Accordo Quadro;
 - c. **Servizio di manutenzione ordinaria di visittuscany.com nell'ambito del Destination Management System della Toscana**, che consiste nei servizi di intervento per malfunzionamenti, correzione errori e piccole modifiche evolutive preordinate al migliore funzionamento delle feature rilasciate in ambiente di produzione e alla continuità operativa del sito visittuscany.com, erogato secondo le modalità descritte nell'allegato 2.
4. Nell'attività di ricostruzione del frontend di Visit Tuscany, descritta alla lettera a del comma precedente, deve intendersi altresì compresa l'attività di gestione e manutenzione ordinaria del sito visittuscany.com (sopra descritta alla lettera c dello stesso comma 3), per una durata di 3 (tre) mesi decorrenti dal momento della messa on-line del sito medesimo. Durante tale arco temporale di tre mesi, l'attività manutentiva è prestata osservando le modalità operative indicate alla lettera c del precedente comma. Spirato tale termine di tre mesi, l'Affidataria presta l'attività manutentiva, a seguito della ricezione di apposito ordine (cfr. *infra* Art. 6 - Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro. Assegnazione degli Ordini).

Art. 6 - Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro. Assegnazione degli Ordini

1. Tutte le prestazioni che l'Aggiudicatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultimo, sono rispettivamente precisate e indicate di volta in volta negli Incarichi discendenti dal presente Accordo quadro. Tali Incarichi hanno la forma semplificata dell'Ordine e devono intendersi come singoli contratti di appalto di servizi.
2. Il flusso di lavoro per l'attivazione degli Ordini si articola nei seguenti step:
 - a. FST, nella figura del DEC o suo delegato (direttore operativo), provvede tramite mail a fornire gli elementi utili per la predisposizione di una proposta/preventivo: tipologia attività, obiettivi, tempi, modalità esecutive, aspetti ed elementi di cui tener conto nella esecuzione;
 - b. L'Esecutore **entro max 5 giorni lavorativi** (estendibili a 20 giorni in caso di richieste particolarmente complesse che necessitino di analisi congiunta dei requisiti) predispone e trasmette a mezzo mail, al

- DEC o suo delegato (direttore operativo) che ha formulato la richiesta alla precedente lettera a, una proposta tecnica, contenente il corrispettivo atteso e il cronoprogramma;
- c. La Committente, nella figura del DEC o suo delegato (direttore operativo), procede a comunicare a mezzo mail l'approvazione della proposta o richiedere le modifiche ritenute necessarie.
- d. La proposta tecnica si intenderà accettata solo attraverso l'emissione e la sottoscrizione dell'Ordine.
3. Nel caso di ordini relativi al servizio di manutenzione di cui al precedente articolo 5 comma 3 lettera c, FST procede direttamente all'emissione dell'ordine, applicando – per il computo del corrispettivo - le tariffe indicate dall'articolo 9 comma 5 del presente accordo quadro.
4. Ciascun Ordine contiene il dettaglio delle prestazioni che la Committente chiede all'Affidataria di eseguire. In particolare, l'Ordine deve contenere:
- La propria denominazione (Ordine n. ... - *Nome dell'appalto*);
 - La descrizione articolata delle prestazioni di cui è richiesta l'esecuzione;
 - Il CIG specifico dell'Ordine;
 - Il CIG dell'Accordo quadro (CIG: ...);
 - Il CUP (qualora presente);
 - Il Codice commessa;
 - Il Corrispettivo dell'Ordine;
 - Il termine iniziale e il termine finale assegnati per l'esecuzione delle prestazioni descritte nell'Ordine medesimo (oltre a eventuali termini intermedi assegnati per la realizzazione di determinate prestazioni);
 - Le istruzioni e le scadenze temporali per l'emissione delle fatture per il corrispettivo e i termini del relativo saldo.
5. Ogni singolo contratto d'appalto di servizi (di seguito, anche soltanto "Ordine") è stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale, apposta da ambo le Parti sullo stesso documento. La stipula avviene con il compimento delle operazioni qui di seguito descritte:
- a. il DEC trasmette l'Ordine, ancora privo della firma del legale rappresentante della Committente, al recapito della Responsabile del contratto presso l'Esecutore.
- b. L'esecutore, presa visione del contenuto dell'Ordine, lo restituisce dopo che vi sia stata apposta la firma digitale del legale rappresentante dell'Esecutore, per accettazione.
- c. L'Ufficio Acquisti e Gare della Committente trasmette il medesimo Ordine un'ultima volta, dopo che sul documento sia stata apposta anche la sottoscrizione del Direttore di FST, per adempiere alle formalità della stipula.
- d. L'Aggiudicatario dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e delle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
6. Una volta stipulati i contratti d'appalto di servizi, qualunque patto successivo che comporti una variazione dei contenuti delle reciproche obbligazioni è efficace solo se riversato in un documento scritto, firmato da ambo le Parti.
7. Al termine dell'esecuzione dei singoli Ordini, quando necessario, il DEC emette il certificato di regolare esecuzione e quindi, dopo che il RUP ne abbia confermato il contenuto con apposita sottoscrizione, lo trasmette al Responsabile del contratto presso l'Esecutore.
8. La Committente, nel corso dell'esecuzione del presente AQ, non assicura all'Aggiudicatario l'assegnazione di un numero minimo di Ordini. Pertanto, la Committente non assume alcuna obbligazione pecuniaria verso l'Esecutore, se non quelle che sorgano - per il versamento del corrispettivo - con l'assegnazione degli Ordini e la relativa esecuzione dei servizi in essi descritti da parte dell'Aggiudicatario.

Art. 7 - Subappalto e cessione dell'Accordo quadro

1. Si applicano tutte le previsioni e i limiti di cui all'art. 119 del Codice.
2. L'Aggiudicatario ha dichiarato al momento della presentazione della propria offerta di voler subappaltare le prestazioni inerenti a L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 del Codice.
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 8 - Durata e Opzioni

1. La durata dell'AQ - fermo restando quanto precisato oltre, al comma 4 del presente articolo- è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della stipula del presente contratto.
2. Gli Appalti discendenti dall'AQ, stipulati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 (sei) mesi.
3. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.
4. FST - quando allo spirare del termine finale dell'AQ, per dare a quest'ultimo esecuzione, non sia stato impegnato l'intero suo valore - si riserva di prorogare il termine finale dell'accordo quadro medesimo, ferma restando la sua durata massima, fissata in 48 (quarantotto) mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Affidataria almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale dell'AQ.
5. **Ai sensi dell'articolo 14 comma 4 e comma 16 del Codice, il valore globale stimato dell'AQ è pari a € 135.000,00 oltre IVA.**

PARTE III

CONTENUTI ECONOMICI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 9 - Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro e prezzi unitari

1. L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente Accordo quadro è pari a € 135.000,00 oltre IVA. Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. L'importo complessivo dell'AQ è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
3. La Committente stima nulli i costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenze, avendo accertato l'assenza di plurime attività, della Committente medesima e dell'Esecutore, che sovrapponendosi possano generarli.
4. L'aliquota IVA è pari al 22%.
5. Il corrispettivo per i singoli ordini assegnati per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 5 comma 3 lettera c ("manutenzione ordinaria") è calcolato secondo le seguenti tariffe:
 - a. costo di attivazione (setup del servizio e formazione dei tecnici di backup) da corrispondersi una tantum con il primo Ordine dedicato, pari ad euro 2.000,00 oltre Iva;
 - b. canone annuale per il servizio di reperibilità (secondo quanto stabilito dall'Allegato 2), che comprende anche 10h di intervento incluse, pari ad euro 5.050,00 oltre Iva;
 - c. costo degli interventi effettuati, computato secondo un modello a consumo basato su ore lavorative necessarie per la gestione delle singole richieste, a seguito dell'acquisto di pacchetti così strutturati:
 - PACCHETTO da 50 ore con costo orario di € 65,00 (euro sessantacinque/00) oltre IVA;
 - PACCHETTO da 100 ore con costo orario di € 60,00 (euro sessanta/00) oltre IVA;
 - PACCHETTO da 200 ore con costo orario di € 55,00 (euro cinquantacinque/00) oltre IVA.Qualora fosse pattuita l'anticipazione del prezzo (nella misura massima del 30% del corrispettivo dell'ordine), la tariffa oraria applicata per il computo del corrispettivo sarebbe in ogni caso pari a € 55,00 (euro cinquantacinque/00) oltre IVA, quale che fosse la quantità prescelta da questa Committente (cfr. lettera c del presente comma).
6. L'importo degli ordini relativi alle attività di cui alla lettera b comma 3 dell'art. 5 del presente accordo quadro sarà stabilito a seguito di analisi delle richieste e conseguente elaborazione di proposta tecnica con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 6. Il parametro base per la preventivazione di tali ordini è il costo massimo a giornata lavorativa necessaria per la lavorazione, equivalente a 8 (otto) ore, fissato in € 500,00 oltre IVA.
7. Poiché le attività che costituiscono l'oggetto del presente accordo quadro sono assimilabili a servizi di natura intellettuale, l'Affidataria è esentata dall'obbligo di indicare i propri costi della manodopera, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 10 - Revisioni dei prezzi

1. La Committente, anche in assenza di apposita istanza formulata dall’Affidataria, dispone che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in ragione della differenza (espressa in valore percentuale) tra l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto, computato su base mensile, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell’80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere disposta al momento del saldo del corrispettivo maturato per l’esecuzione degli Incarichi assegnati.
4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. L’Esecutore deve trasmettere le proprie fatture tramite canale telematico usando il codice univoco **M5UXCR1**. Prima dell’emissione delle fatture elettroniche, una “copia di cortesia” delle medesime fatture deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente al recapito di posta elettronica del DEC (s.cannas@fst.it), dell’Ufficio dell’Amministrazione di FST (amministrazione@fst.it) e agli ulteriori recapiti che fossero eventualmente indicati negli Ordini.
2. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment.
3. Le fatture devono essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
4. I termini temporali per l’emissione delle fatture e i relativi importi sono precisati nei singoli Ordini assegnati all’Aggiudicatario.
5. Le fatture emesse dall’ Aggiudicatario dovranno riportare nell’oggetto la descrizione dei servizi e i codici di seguito indicati:
Ordine n ...* - Nome dell'appalto*
CIG specifico: ...*
CIG dell’Accordo quadro: ...
Codice commessa: *
CUP: ...*
**Comunicati di volta in volta nell’Ordine*
6. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni d.f.f.m. e, comunque, dopo che FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

PARTE IV

CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 12 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni

1. La sottoscrizione dell’Accordo quadro equivale per l’Esecutore:
 - a. a una dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
 - b. al consapevole assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili e alla connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
2. L’Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell’Esecutore, ai fini dell’esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i

documenti sopra menzionati e ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:

- a. le specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
 - b. le modalità e tempi del servizio;
 - c. le previsioni, gli adempimenti, gli obblighi e gli oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. L'Esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto degli Ordini, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse e ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente.
 4. Nel presente Accordo quadro non è pattuita alcuna clausola di esclusiva che la Committente debba osservare in favore dell'Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1567 c.c.

Art. 13 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore

1. L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.
2. Assume, altresì, tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli Ordini (discendenti dal medesimo Accordo quadro) che Fondazione Sistema Toscana potrà rivolgergli.
3. Nel caso di contrasto tra i primi e i secondi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro (prevarranno quindi gli Ordini).
4. L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da Fondazione Sistema Toscana e a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati. Tali termini si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte da parte della Committente) termini essenziali e inderogabili.
5. Non ha alcuna efficacia giuridica il mero contegno delle Parti (anche quando integri la categoria dei "fatti concludenti") il quale astrattamente possa far presumere prorogati i termini o modificate le altre condizioni contrattuali, quando tale agire non poggi su di un accordo che sia stato riversato prima in forma scritta. È altresì privo di efficacia giuridica l'atto scritto, nel quale sia eventualmente indicata la proroga di termini o la modifica di altre condizioni contrattuali, quando quell'atto sia privo della sottoscrizione di ambedue le Parti.
6. Tutti i contenuti delle clausole di questo Accordo quadro restano fermi e immutati tra le Parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e firmato da ambo le Parti.
7. L'Esecutore non potrà apportare modifiche all'AQ.
8. FST si riserva la facoltà di imporre la variazione delle modalità tecniche richieste per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per questa Committente o l'Esecutore e la modifica non alteri la natura generale del presente AQ. L'Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attività alle medesime condizioni pattuite, mantenendo il medesimo livello qualitativo/gestionale.
9. L'Esecutore si impegna a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ, secondo le indicazioni impartite dalla Committente.

Art. 14 - Conformità alla normativa NIS (decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138)

1. L'Affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad adeguare le modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo quadro alle misure di sicurezza dei sistemi informativi e di rete della Committente che quest'ultima dovesse adottare nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (recepimento della Direttiva UE 2022/2555 – NIS2) e delle relative determinazioni attuative dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Art. 15 - Compliance, accessibilità e usabilità

1. L'Affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a garantire che la piattaforma sia progettata, sviluppata ed erogata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di accessibilità, usabilità e design dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, nell'osservanza, in particolare, delle

previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 16 - Obblighi preliminari e continuativi

1. L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.
2. Restano a carico dell'Esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.

Art. 17 - Tutela dei lavoratori

1. A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto degli obblighi contenuti nelle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori.

PARTE V CLAUSOLE PENALI

Art. 18 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. La Committente si riserva di contestare per iscritto, a mezzo PEC, qualunque condotta morosa o inadempiente dell'Affidataria che abbia determinato:
 - a. un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini temporali indicati nel singolo Ordine, o ai termini diversamente concordati tra le Parti o, ancora, indicati dal DEC e quindi accettati dall'Affidataria medesima (ritardo nell'adempimento);
 - b. l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro in modo difforme rispetto alle previsioni del presente contratto e/o Ordine dal primo discendente (parziale inadempimento);
 - c. una indisponibilità ingiustificata o una irreperibilità accertata dell'Affidataria medesima, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro.
2. Ricevuta la formale contestazione della condotta morosa/inadempiente per le ipotesi sopra descritte, l'Affidataria ha l'onere di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST.
3. Nel caso in cui l'Affidataria non invii le proprie giustificazioni entro il termine su scritto o nel caso in cui, pur trasmesse, tali giustificazioni non siano ritenute adeguate dalla Committente, quest'ultima potrà applicare:
 - a. una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente contratto o dell'Ordine relativamente al quale soltanto sia riferito l'inadempimento/il ritardo nell'adempimento per ogni giorno in cui si rilevi il ritardo nell'adempimento o il parziale inadempimento, nel caso, rispettivamente, di ritardo nell'esecuzione e nel caso di esecuzione difforme rispetto alle previsioni del presente contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento o il parziale inadempimento siano relativi al solo Incarico discendente dall'Accordo quadro e non anche all'Accordo quadro stesso, l'importo della penale è computato, in una misura compresa tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille), sulla base del valore del solo Incarico per il quale si siano verificati il ritardo e/o il parziale inadempimento;
 - b. una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno/fatto episodico in cui si sia verificata l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidataria.
4. Il computo, su base giornaliera, della penalità applicabile per il ritardo e il parziale inadempimento avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto correttamente adempiere.

5. L'ammontare della penale per l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidataria sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
6. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
7. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Affidataria, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 comma 4 del Codice, assegnando alla stessa un congruo termine (non inferiore a dieci giorni) per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
8. Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate all'Affidataria, anche per una pluralità di incarichi diversi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidataria sarà ritenuta gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto.
9. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento, dal ritardo nell'esecuzione o dall'inesatto adempimento.
10. Resta impregiudicato il diritto della Committente a ottenere il risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Affidataria tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
11. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
12. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

PARTE VI

NORME GENERALI E DI CHIUSURA

Art. 19 – Proprietà intellettuale e garanzie

1. Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente accordo quadro, comunque denominati e prodotti nell'ambito delle attività previste, la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Il software e la documentazione comunque realizzati nell'ambito del servizio devono essere trasferiti alla Fondazione Sistema Toscana, completi di codice sorgente, con licenza d'uso generale e di modifica non esclusiva, illimitata e irrevocabile.
3. Al termine dell'Accordo Quadro dovrà essere garantito, senza oneri per FST, un efficace passaggio delle consegne, finalizzato al trasferimento di tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla continuità del servizio.
4. Salvo diversa indicazione da parte della Fondazione Sistema Toscana, si intende che qualsiasi consegna di software e documentazione, anche intermedia, sarà costituita dalla forma binaria completa, direttamente installabile, e dal codice sorgente, completo in ogni sua parte.
5. Per "completezza" del codice sorgente si intende la possibilità effettiva di ricostruire la forma binaria, utilizzando strumenti opportuni. Gli strumenti necessari alla ricostruzione delle forme binarie devono essere esplicitamente indicati e concordati con Fondazione Sistema Toscana. Il codice sorgente deve includere anche gli elementi necessari alla corretta configurazione degli strumenti stessi. Fanno inoltre parte del codice sorgente anche tutti gli elementi necessari per la corretta configurazione e

predisposizione dell'ambiente di sviluppo e delle basi di dati coinvolte, inclusi gli schemi, la prima popolazione ed il trasferimento dei dati da altri sistemi, se necessario.

6. I dati o il materiale inviati dal committente sono di proprietà della Committente e potranno essere utilizzati dall'Affidataria solo ed esclusivamente per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, o previa condivisione e approvazione di Fondazione Sistema Toscana.
7. L'Affidataria sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti nell'ambito del presente AQ, perdita e/o danneggiamento che siano imputabili all'Affidataria medesima, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST. L'Affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell'efficacia del presente AQ a qualsiasi causa dovuta.
8. L'Affidataria si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge avvenuta tramite i servizi oggetto del presente AQ.

Art. 20 – Recesso unilaterale

1. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 123 del Codice, FST si riserva la facoltà di recedere dai singoli Ordini tenendo indenne l'Affidataria mediante il pagamento del corrispettivo per i servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo del corrispettivo per i servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'intero valore del corrispettivo e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
2. È fatto divieto all'Esecutore di recedere dal presente Accordo quadro e dai singoli Ordini che gli danno esecuzione.

Art. 21 – Cauzione definitiva

1. L'Esecutore per la sottoscrizione dell'AQ ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva", con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, di ammontare pari al 2 per cento del valore complessivo del presente contratto.

Art. 22 – Riservatezza

1. Ai fini della presente scrittura, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni relative ai contatti, agli incontri e alle attività intraprese dalle Parti per l'esecuzione dell'AQ. Le Parti medesime potranno scambiarsi tali informazioni, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.
2. Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:
 - a. che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;
 - b. la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
3. L'Affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli e quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di appalto discendenti; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. L'Affidataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di appalto discendente ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a FST.
7. L'Affidataria potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti di appalto discendenti affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidataria medesima alle procedure di gara bandite e all'affidamento di appalti assegnati da altre stazioni appaltanti.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati) - e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di *Data Protection* tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore *Sub-Responsabile del trattamento*. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente accordo quadro e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile. Le Parti conformemente al dettato normativo applicabile adottano un accordo di nomina a sub-responsabile del trattamento ("DPA") (Allegato 1).
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Aggiudicatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Aggiudicatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Aggiudicatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;

- b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Aggiudicatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Aggiudicatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 25 - Sicurezza e obblighi dell'Aggiudicatario

- 1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Art. 26 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva

- 1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
- 2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
- 3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
- 4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte dello stesso Aggiudicatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 27 - Clausola Risolutiva

- 1. Qualora l'Esecutore violasse i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commettesse uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrebbe risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrebbe effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrebbe inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.
- 2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui, dai controlli svolti dalla Committente nel corso dell'esecuzione dell'AQ, l'Aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Art. 28 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all’esecuzione del presente Accordo quadro con FST (il CIG attribuito dall’A.N.AC. è il seguente: ...) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, l’AQ è risolto di diritto.

Art. 29 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l’IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l’imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all’Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l’imposta di bollo.
2. L’IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L’imposta di bollo, di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Aggiudicatario.

Art. 30 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia inerente al presente Accordo quadro, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente

Per **Websolute S.p.A**
Il Legale rappresentante
Lamberto Mattioli

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore
Francesco Palumbo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. vengono approvate specificamente le seguenti clausole: Art. 6 – Modalità di esecuzione dell’accordo quadro; Art. 7 – Subappalto e cessione dell’accordo quadro; Art. 8 - Durata, sospensione, opzioni; Art. 14 - Obblighi preliminari e continuativi; Art. 16 - Responsabilità derivanti dall’esecuzione dell’Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione; Art. 18 - Recesso unilaterale; Art. 24 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs. 231/01). Manleva; Art. 25 - Clausola Risolutiva.

Firmato di digitalmente

Per **Websolute S.p.A**
Il Legale rappresentante
Lamberto Mattioli

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore
Francesco Palumbo

ALLEGATO 1

ACCORDO DI NOMINA A SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ("DPA") AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO EU 2016/679 ("GDPR")

1. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- 1.1 L'Aggiudicatario è tenuto a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia privacy e dall'Accordo Quadro, con particolare riguardo alle istruzioni del Committente riportate nei successivi articoli, nonché di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dalla stessa fornita.

2. MISURE DI SICUREZZA

- 2.1 Le Parti concordano che l'Aggiudicatario implementerà a proprie spese le misure di sicurezza riportate in Allegato A. Resta espressamente inteso che tali misure di sicurezza dovranno essere mantenute per tutta la durata del presente DPA. Qualora, senza autorizzazione del Committente, l'Aggiudicatario dovesse ridurre le misure di sicurezza e/o perdere anche una sola delle certificazioni indicate in Allegato A, il Committente avrà diritto di risolvere il presente DPA e l'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
- 2.2 L'Aggiudicatario deve essere in grado di fornire evidenza, quando richiesto, dell'implementazione delle misure tecnico organizzative adottate e dei propri controlli. In caso di ricorso a propri Sub-responsabili, l'Aggiudicatario dovrà trasferire loro contrattualmente gli stessi requisiti.
- 2.3 L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 28(3), lett. f) del GDPR, ad assistere il Committente in relazione all'obbligo del Titolare di mettere in atto proprie misure tecniche ed organizzative adeguate di cui all'art. 32 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'Aggiudicatario.
- 2.4 L'Aggiudicatario, qualora abbia accesso ai sistemi informatici del Committente e del Titolare, si impegna a rispettare le relative politiche e procedure, nonché i regolamenti interni applicabili.

3. VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. "DATA BREACH")

- 3.1 In caso di violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, l'Aggiudicatario si impegna ad informarne il Committente per iscritto senza ingiustificato ritardo e comunque entro [48 ore] dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione.
- 3.2 Non appena avuta conoscenza della violazione della sicurezza, l'Aggiudicatario dovrà avviare un'analisi finalizzata alla raccolta delle seguenti informazioni concernenti la violazione della sicurezza, le quali dovranno essere inoltrate al Committente nella comunicazione di cui al comma che precede o, se non disponibili in un primo momento, in apposita comunicazione non appena disponibili:

- i. Data e ora della violazione (da specificare se tale data sia presunta o già verificata);
- ii. Data e ora in cui si è avuta conoscenza della violazione;
- iii. Luogo della violazione (da specificare se avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili);
- iv. Fonte della segnalazione;
- v. Descrizione della violazione;
- vi. Numero degli interessati coinvolti (se noto);
- vii. Quantità e tipologia dei dati che si presume essere coinvolti;
- viii. Descrizione dei sistemi di elaborazione e/o memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

3.3 L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 28(3), lett. f) del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Aggiudicatario, è tenuto a prestare ogni necessaria collaborazione al Committente e/o al Titolare ai cui Dati Personali si riferisca la violazione in relazione all'adempimento degli obblighi gravanti sul titolare del trattamento di notifica delle suddette violazioni all'autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

3.4 L'Aggiudicatario si impegna indagare circa le cause, le modalità e le conseguenze della violazione dei Dati Personali, al fine di identificare, prevenire e mitigare gli effetti della stessa, adottando a proprie spese tutte le misure che risultassero necessarie per rimediare alla violazione e ridurre eventuali danni derivanti dalla medesima. L'Aggiudicatario darà comunicazione al Committente di tutte le azioni intraprese in adempimento del presente articolo.

3.5 Oltre a rispettare i termini e le condizioni indicati in **Allegato A**, l'Aggiudicatario si impegna a mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni eventualmente rilevate. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra Committente e Aggiudicatario, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

4. VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. "DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT")

4.1 L'Aggiudicatario si impegna fin da ora - qualora il titolare del trattamento sia tenuto ad effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento - tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Aggiudicatario, a fornire al Committente e/o al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione della stessa, nonché ogni collaborazione nella eventuale consultazione preventiva all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

5. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

5.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 che segue, l'Aggiudicatario garantisce che l'accesso ai Dati Personali sarà limitato esclusivamente ai soli propri dipendenti e collaboratori il cui accesso ai Dati Personali sia necessario per l'erogazione dei servizi.

5.2 L'Aggiudicatario si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i Dati Personali le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Committente, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

6. AMMINISTRATORI DI SISTEMA

6.1 Nel caso in cui l'esecuzione dei Servizi comporti la gestione e la manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati Personali, il Aggiudicatario si impegna a conformarsi al Provvedimento generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 25 giugno 2009, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità compatibile con il GDPR.

6.2 L'Aggiudicatario si impegna, in particolare, a:

- i) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati personali;
- ii) predisporre e conservare l'elenco aggiornato contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali Amministratori di Sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- iii) comunicare in qualsiasi momento al Committente e/o al Titolare, su richiesta, l'elenco aggiornato degli Amministratori di Sistema;
- iv) verificare annualmente l'operato degli Amministratori di Sistema, informando, su richiesta del Committente e/o del Titolare, circa le risultanze di tale verifica;
- v) registrare gli accessi logici ai sistemi ed agli archivi in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

7. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ. RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1 L'Aggiudicatario, su richiesta, si impegna a coadiuvare il Committente e/o il Titolare nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo competente o all'autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali.

7.2 L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente - e comunque non oltre [48] ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza – contestazioni ricevute, nonché ispezioni o richieste dell'autorità di controllo e delle autorità giudiziarie in relazione al trattamento dei Dati Personali.

7.3 Salvo che vi ostino disposizioni di legge o provvedimenti motivati dell'autorità, qualora il Aggiudicatario riceva una richiesta di divulgazione dei Dati Personali trattati per conto del Committente da parte di un'autorità di controllo, di un'autorità giudiziaria o di polizia, di un'autorità amministrativa e, in generale, di un terzo, ne darà immediata comunicazione scritta al Committente, fornendo una copia della richiesta, e cercando di reindirizzare la stessa al Committente per tutti gli adempimenti del caso. In tale ipotesi, l'Aggiudicatario si impegna a fornire al Committente e/o al

Titolare, senza alcun costo o onere per queste ultime, ogni ragionevole assistenza per permettere al Committente e/o al Titolare di rispondere alla richiesta pervenuta.

- 7.4 Qualora il Aggiudicatario sia costretto, per legge o da un provvedimento vincolante, a divulgare i Dati Personali per dar seguito ad una richiesta pervenuta ai sensi del comma 7.3 che precede, ne darà immediata comunicazione al Committente, successivamente a tale divulgazione, salvo che ciò non sia contrario ad una disposizione di legge o a un provvedimento motivato dell'autorità.

8. ISTANZE DEGLI INTERESSATI

- 8.1 L'Aggiudicatario si obbliga ad assistere il Committente e il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, nell'adempimento degli obblighi gravanti sul titolare del trattamento di dar seguito ad eventuali istanze degli interessati di cui al capo III del GDPR ed a fornire ogni informazione e/o documento utile o opportuno per consentire di evadere le suddette istanze.

- 8.2 Nel caso in cui l'Aggiudicatario riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui al GDPR in relazione al trattamento dei Dati Personali, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Committente, allegando copia della richiesta, oltreché assicurare l'assistenza di cui al comma che precede ed astenendosi dal fornire autonomamente risposte a dette istanze a meno che non sia stato autorizzato per iscritto dal Committente e/o del Titolare

9. EVENTUALI RELAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO CON GLI INTERESSATI

- 9.1 Nella misura in cui l'esecuzione del Accordo Quadro comporti contatti diretti fra l'Aggiudicatario e gli interessati del trattamento, l'Aggiudicatario si impegna ulteriormente a:

- i) fornire agli interessati, se richiesto dal Committente, le informazioni sul trattamento dei loro dati personali di cui agli artt. 13 o 14 del GDPR (di seguito, "Informativa"), secondo le modalità e sulla base dei testi messi a disposizione dal Committente con separata istruzione, specificando di fornirla in qualità di responsabile del trattamento, e specificando l'identità del titolare del trattamento;
- ii) ove richiesto, ottenere il consenso degli interessati sulla base della modulistica fornita dal Committente e consentirne la revoca in conformità con l'art. 7(3) del GDPR;
- iii) conservare una copia dell'Informativa rilasciata e dei consensi eventualmente prestati e consegnarli al Committente secondo la periodicità da questa stabilita.

10. VERIFICHE E ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

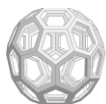
- 10.1 L'Aggiudicatario mette a disposizione del Committente e del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi e contrattuali e di tutte le istruzioni ricevute da parte sua e dei soggetti di cui agli artt. 5 e 11, e consente al Committente e al Titolare l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal titolare del trattamento stesso o da altro soggetto da questi incaricato, con lo scopo di controllare l'adempimento dei suddetti obblighi.

- 10.2 Le attività di verifica condotte ai sensi del precedente comma potranno avere ad oggetto ogni elemento di natura tecnica, organizzativa, documentale, contrattuale e/o di qualunque altra natura senza limitazione alcuna e dovranno essere eseguite in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività dell'Aggiudicatario e fornendo a quest'ultimo un preavviso di almeno 7 (sette) giorni lavorativi.



- 10.3 I costi delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo 10 saranno a carico del Committente, salvo che, in esito alle verifiche medesime, non emerga, a carico dell'Aggiudicatario e/o degli eventuali Sub-responsabili, una qualsiasi non conformità rispetto agli obblighi sanciti dalla Normativa e/o alle istruzioni di cui al presente DPA e/o a quelle successivamente ricevute per iscritto e/o agli accordi vincolanti tra il Aggiudicatario e i Sub-responsabili stipulati a norma dell'articolo 11 che segue, nel qual caso ogni costo o spesa derivante o connessa all'esecuzione della verifica sarà posta a carico dell'Aggiudicatario.
- 10.4 Fatto salvo ogni rimedio previsto dalla legge e dal Contratto, ivi inclusa la possibilità del Committente di richiedere il risarcimento del danno eventualmente patito, in ogni ipotesi di non conformità di cui al comma 10.3 che precede, sarà diritto del Committente richiedere ogni necessario ed opportuno rimedio o correttivo che l'Aggiudicatario sarà chiamato ad adottare a sue esclusive spese.
- 10.5 L'Aggiudicatario si impegna altresì a informare prontamente il Committente di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei Dati Personali violi la Normativa o, anche laddove non ravvisi violazioni, possa presentare rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la Normativa oppure qualora l'Aggiudicatario sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute dal Committente e/o conformarsi alla Normativa o a provvedimenti dell'autorità di controllo. Resta inteso che, qualora un'istruzione del Committente violi la Normativa, l'Aggiudicatario può sospendere l'attuazione di tale istruzione finché il Committente non la confermi, modifichi o ritiri.
- 10.6 Fermo restando quanto previsto nell'art. 12, resta inteso che qualora il Aggiudicatario determini autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali in violazione della Normativa, sarà considerato titolare di detto trattamento, assumendo i conseguenti oneri, rischi e responsabilità.
11. ULTERIORI RESPONSABILI
- 11.1 L'Aggiudicatario potrà ricorrere ad altri responsabili (di seguito, "Sub-responsabili") per l'esecuzione di specifiche operazioni di trattamento dei Dati Personali, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto l'Aggiudicatario, in particolare in relazione alle misure di sicurezza.
- 11.2 L'Aggiudicatario si obbliga ad imporre per iscritto ai propri eventuali Sub-responsabili, attraverso appositi accordi vincolanti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui è soggetto il Aggiudicatario in virtù del DPA, in particolare in relazione agli obblighi in materia di sicurezza.
- 11.3 Il Committente avrà diritto di richiedere all'Aggiudicatario di:
- fornire copia degli accordi intercorrenti con i propri Sub-responsabili (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso), nonché, in caso di trasferimento al di fuori del SEE in un paese terzo non adeguato ai sensi dell'art. 45 del GDPR, i meccanismi ex art. 46 utilizzati;
 - sottoporre ad audit i propri Sub-responsabili o comunque fornire conferma che tale audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili alla Normativa, nonché agli obblighi di cui al precedente art. 10.2.

- 11.4 L'Aggiudicatario si impegna espressamente ad informare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione degli ulteriori Sub-responsabili il titolare del trattamento, che avrà il diritto di opporsi a tali modifiche, comunicando la sua opposizione per iscritto entro 15 giorni dalla notifica da parte del Aggiudicatario. L'Aggiudicatario non ricorrerà ai Sub-Aggiudicatari nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione. In mancanza di opposizione, la modifica si intenderà accettata.
- 11.5 Resta espressamente inteso che l'Aggiudicatario rimarrà direttamente responsabile nei confronti del Committente in ordine alle azioni e alle omissioni dei propri Sub-responsabili.
12. RESPONSABILITÀ
- 12.1 L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne, senza limitazione alcuna, il Committente da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Committente e/o del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o autorità derivanti da eventuali inadempimenti, da parte dell'Aggiudicatario stesso o dei soggetti di cui agli artt. 5 e 11, alle istruzioni di cui al presente DPA, a quelle eventualmente trasmesse per iscritto dal Committente successivamente alla stipulazione del presente DPA e/o degli obblighi dettati dalla Normativa.
13. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DEL SEE
- 13.1 L'Aggiudicatario non potrà trasferire i Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente, da richiedersi di volta in volta e con riferimento a ciascun singolo Paese extra UE verso il quale si intende esportare i Dati Personali.
14. DURATA
- 14.1 Il presente DPA decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle Parti ed è valido fino alla cessazione per qualunque motivo dell'Accordo Quadro, fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata del DPA previste dal DPA medesimo. Resta inteso che, anche successivamente alla cessazione dell'Accordo Quadro e/o dei Servizi e in qualunque ipotesi di scioglimento del presente DPA, per qualsiasi causa intervenuta, il Aggiudicatario dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.
15. RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
- 15.2 In ogni momento per tutta la durata del presente DPA e nell'ipotesi di cessazione degli effetti dell'Accordo Quadro per qualsiasi causa intervenuta, il Committente avrà diritto di ricevere, a semplice richiesta e senza che possa essere richiesto alcun corrispettivo per questa attività, copia di tutti i Dati Personali trattati dall'Aggiudicatario per conto del Committente medesima.
- 15.3 Alla cessazione del presente DPA, salvi eventuali obblighi di legge che impongano la conservazione dei Dati Personali, l'Aggiudicatario interromperà ogni attività di trattamento e dovrà provvedere alla integrale e definitiva cancellazione di tutti i Dati Personali detenuti.
- 15.4 Il Committente potrà, a propria esclusiva discrezione, richiedere al Aggiudicatario una dichiarazione scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, da parte dell'Aggiudicatario e degli eventuali Sub-responsabili.



In caso di richiesta scritta del Committente, l'Aggiudicatario, anche per conto degli eventuali Sub-responsabili, è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

ALLEGATO A ANALISI DEI TRATTAMENTI

CATEGORIE DI INTERESSATI

- Personale (dipendenti, collaboratori, tirocinanti, stagisti)
- Terzi (es. Visitatori / Utenti di servizi internet)
- Business Partner (referenti contrattuali)

TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Dati Personali comuni

- Dati anagrafici
- Dati di contatto
- Ruolo aziendale
- Dati di navigazione online

Non vengono trattati dati personali particolari né dati personali relativi a condanne penali o reati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali sono da intendersi per l'espletamento dell'oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra le parti, ovvero l'attività evolutiva ed estensiva, di gestione e manutenzione ordinaria di visittuscany.com e del relativo Sistema Digitale per il Turismo, come meglio specificate nel Capitolato tecnico e all'Offerta tecnica allegate all'Accordo stesso.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Durata pari alla durata dell'Accordo Quadro, fatti salvi gli obblighi di conservazione e le tempistiche di cancellazione dei Dati Personali previste contrattualmente.

MISURE DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario al fine di espletare le attività di trattamento adotta a titolo esemplificativo le seguenti misure di sicurezza:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione misure di protezione dei dati durante la conservazione;
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
- misure per garantire la registrazione degli eventi;
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;
- misure per garantire la minimizzazione dei dati misure per garantire la qualità dei dati;
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
- misure per garantire la responsabilità;
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

SUB - RESPONSABILI

...